



COMUNE DI BETTOLA

Provincia di Piacenza

Piazza Colombo, 10 - 29021 Bettola (PC) - Tel. 0523.917718 Fax 0523.911620 - e-mail: protocollo@comune.bettola.pc.it

Prot.n° 8384

ORDINANZA N° 77. DEL 30-09-2022

OGGETTO: TAGLIO PIANTE IN PROSSIMITA' DI STRADE ED AREE PUBBLICHE E PULIZIA ZONE BOSCHIVE

IL SINDACO

PRESO ATTO che dalla Prefettura di Piacenza pervengono solleciti in merito alla corretta manutenzione delle aree lungo i bordi delle strade e delle zone pubbliche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e dato atto della numerosa e complessa rete stradale in territorio comunale;

CONSIDERATO che una situazione di incuria del fronte stradale costituisce grave limitazione della corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti a tale noncuranza, possono esservi responsabilità civili e penali a carico dei proprietari di alberi pericolanti, qualora gli stessi dovessero cadere sulla sede stradale;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo od ostacolo alla circolazione;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO l'art. 2 "definizione e classificazione delle strade" del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

VISTO l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTE le Leggi 07/08/1990 n.241 e 11/02/2005 n.15 e s.m.i.;

DATO ATTO che un altro aspetto da valutare è rappresentato dalla suscettibilità di incendi nelle aree boschive in quanto l'ingente presenza di legname e ramaglie secche al suolo (necromassa), rappresenta il maggior veicolo di propagazione degli incendi;

DATO ATTO inoltre che grave risulta anche il rischio di incendi di interfaccia, in particolare sulle aree forestali prossime ad infrastrutture ed immobili;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione di apposita Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche ed alla ripulitura delle aree boschive, anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, aree boschive di ogni genere, esistenti in tutto il territorio del Comune, di ottemperare nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) Taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura poste ad una distanza inferiore a mt. 6,00 e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante, che per essicamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensamente avversi, in modo da evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;**
- b) Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;**
- c) Rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio proveniente dai propri fondi;**
- d) Ricostituzione forestale dei boschi attraverso la ripulitura, il taglio e l'esbosco del legname a terra.**

ORDINA INOLTRE CHE

- 1) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate, né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche. In ottemperanza alle disposizioni di cui al vigente Regolamento Forestale della Regione Emilia Romagna, il taglio dei polloni e delle piante dovrà essere inclinato ed effettuato in prossimità del colletto (raso terra). Inoltre, al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi, è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione (legna e ramaglia) dalle aree laterali alla viabilità per una distanza non inferiore a 10 metri. È parimenti sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo e lateralmente all'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere e sentieri per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di metri 10.
- 2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

- 3) La violazione delle disposizioni impartite dall'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma aggiornata dall'art. 1 comma 1 D.M. 31.12.2020, da un minimo di euro 173 a un massimo di euro 694,00.
- 4) L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite dagli stessi.
- 5) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di eventuali danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
- 6) In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

DISPONE

che venga data la massima pubblicità della presente Ordinanza mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Bettola;
- Affissione nei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale.

Di inviare la presente ordinanza alla Locale Polizia Municipale, per quanto di competenza.

RICORDA CHE

ai sensi dell'art. 3, IV co, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Bettola, 30-09-2022

Il Sindaco
(PAOLO NEGRI DR.)